

Codice A1901A

D.D. 25 gennaio 2016, n. 35

POR FESR Piemonte 2014/2020 - Metodologia per la verifica della capacita' dell'Organismo Intermedio di svolgere i compiti delegati.

Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di coesione, ha fissato i nuovi obiettivi della politica di coesione europea e disciplinato l'utilizzo dei Fondi Strutturali per il periodo 2014/2020

Il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al FESR, reca disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e abroga il regolamento (CE) n.1080/2006.

Ogni Stato membro prepara un Accordo di Partenariato per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020; tale Accordo, che definisce la strategia e le priorità di tale Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi SIE, viene approvato dalla Commissione europea in seguito a valutazione e dialogo con lo Stato membro interessato.

Ai sensi dell'articolo 26 del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013, i fondi SIE sono attuati mediante Programmi Operativi conformemente all'Accordo di Partenariato definito dallo Stato Membro e approvato dalla Commissione europea. Ciascun Programma Operativo copre il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

Con D.G.R n. 1-89 dell'11/07/2014 sono state individuate le Autorità di Audit, di Certificazione e le Autorità di Gestione per ciascun Programma Operativo; in particolare, la Direzione Attività Produttive (oggi rinominata Competitività del sistema regionale) è stata individuata "Autorità di Gestione" del Programma Operativo Regionale finanziato dal FESR per il periodo 2014-2020 (di seguito: POR).

Con D.G.R. n. 3-91 dell'11/07/2014 è stata approvata la proposta di POR per la successiva presentazione alla Commissione Europea.

Con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 922 del 12/02/2015 è stato approvato il POR FESR Piemonte 2014-2020 nella versione trasmessa alla Commissione Europea in data 21 novembre 2014, che ha tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Commissione nonché delle ulteriori indicazioni emerse durante la fase negoziale e di confronto.

Con D.G.R. n. 15-1181 del 16/03/2015 è stato preso atto della succitata Decisione di esecuzione.

Ai sensi dell'art. 123, comma 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità; i relativi accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto.

L' "Organismo intermedio" è qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni.

Ai sensi dell'art. 124 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'Autorità di Gestione viene sottoposta, da parte dell'organismo di audit, ad una valutazione sulla conformità ad una serie di criteri; tra questi, in particolare, vi è quello riguardante "l'ambiente di controllo interno", nell'ambito del quale viene controllata l'esistenza di un *“quadro per assicurare, in caso di delega di compiti a organismi intermedi, la definizione delle loro responsabilità e dei loro obblighi rispettivi, la verifica della loro capacità di svolgere i compiti delegati e l'esistenza di procedure di rendicontazione”*.

Inoltre, con D.G.R. n. 1-776 del 22/12/2014, la Giunta regionale ha approvato il Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA), il quale ha previsto la definizione e approvazione di un metodo di valutazione che permetta di stabilire se l'organismo intermedio sia un soggetto adeguato a svolgere le funzioni delegate dall'Autorità di Gestione e se disponga delle opportune capacità tecniche, professionali e finanziarie.

Pertanto per quanto sopra premesso

IL DIRETTORE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- la D.G.R. n. 1-89 dell'11/07/2014 (Programmazione dei Fondi Strutturali di investimento Europei (SIE) per il periodo 2014 - 2020. Individuazione delle Autorita' del P.O.R. FESR e del P.O.R. FSE: Autorita' di Audit, Autorita' di gestione, Autorita' di Certificazione);
- la D.G.R. n. 3-91 dell'11/07/2014 (Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 26, punto 4. Approvazione proposte Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020 e Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 per la presentazione alla Commissione Europea);
- la D.G.R. n. n. 15-1181 del 16/03/2015 (Reg. (UE) n. 1303/2013. Approvazione Programma Operativo Regionale della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per la programmazione 2014-2020, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione". Presa d'atto della Decisione C(2015) 922 del 12 febbraio 2015. Reg. (UE) n. 1303/2013. Approvazione Programma Operativo Regionale della Regione Piemonte);
- la D.G.R. n. 1-776 del 22/12/2014 (Approvazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo - Fase 3, per la gestione dei Fondi Strutturali d'Investimento Europei (SIE), programmazione 2014 - 2020);

determina

- di approvare la *“Metodologia per la verifica della capacità dell'Organismo Intermedio di svolgere i compiti delegati”*, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, allegata alla presente determinazione quale parte integrante;
- di disporre che tale Metodologia sarà inclusa nel sistema di gestione e controllo relativo alla programmazione FESR 2014/2020.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data.

Il Direttore Regionale
Giuliana FENU

Allegato

Metodologia per la verifica della capacità a svolgere funzioni di Organismo Intermedio ai sensi del Regolamento UE n. 1303/2013

Premessa

Ai sensi dell'art. 123, paragrafo 6, del Regolamento UE n. 1303/2013 *“lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità. I relativi accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto”*.

L'Autorità di Gestione, ai fini della designazione prevista dall'art. 124 del Reg. UE 1303/2013, viene sottoposta ad una valutazione della conformità ai seguenti criteri¹:

- (i) ambiente di controllo interno
- (ii) gestione del rischi
- (iii) attività di gestione e di controllo
- (iv) sorveglianza

Nell'ambito dei criteri di cui all' ambiente di controllo interno vi è quello dell'esistenza di un *“quadro per assicurare, in caso di delega di compiti a organismi intermedi, la definizione delle loro responsabilità e dei loro obblighi rispettivi, la verifica della loro capacità di svolgere i compiti delegati e l'esistenza di procedure di rendicontazione”*.

Al fine di adempiere alla prescrizione sopra esposta, l'AdG ha elaborato la metodologia di seguito illustrata per la verifica preventiva della capacità tecnico-amministrativa degli Organismi intermedi. Nell'elaborazione dei requisiti chiave contenuti nella metodologia, l'Autorità di Gestione ha tenuto in considerazione gli orientamenti unionali in materia di sistema di gestione e controllo.

L'Autorità di Gestione ha pertanto definito:

- 1) i requisiti chiave da utilizzare nella valutazione della capacità dei soggetti deputati a svolgere le funzioni di Organismo Intermedio ai sensi del regolamento UE n. 1303/2013;
- 2) i criteri di valutazione da utilizzare per ciascun requisito chiave.

¹ Allegato XIII del Regolamento 1303/2013

La verifica dei requisiti chiave, declinati in criteri di valutazione, può essere ricondotta ad una delle seguenti categorie:

- **Categoria 1.** Soggetto adeguato a svolgere le funzioni da delegare. Non occorrono miglioramenti o sono necessari solo dei miglioramenti minori;
- **Categoria 2.** Soggetto adeguato a svolgere le funzioni delegate. Tuttavia sono necessari dei miglioramenti;
- **Categoria 3.** Soggetto parzialmente adeguato. Sono necessari dei miglioramenti sostanziali;
- **Categoria 4.** Soggetto non adeguato a svolgere le funzioni da delegare. Riscontrate gravi carenze.

Laddove l’Autorità di Gestione valuta come non pertinente l’applicazione di un criterio di valutazione è possibile prevederne la disapplicazione.

La *valutazione finale* sarà determinata tenendo conto:

- della valutazione dei requisiti chiave;
- di eventuali fattori attenuanti/correttivi che abbiano un’incidenza diretta sulla valutazione.

I fattori attenuanti consentiranno di stimare il “rischio residuo” e conseguentemente di definire la valutazione finale della capacità del soggetto a svolgere le funzioni di Organismo Intermedio ai sensi del Regolamento UE n. 1303/2013.

Requisiti chiave e criteri di valutazione

- **Requisito chiave 1: Organizzazione e Sistema informativo del soggetto a cui affidare compiti di Organismo Intermedio (OI)**

Tale requisito chiave consente all’Autorità di Gestione di valutare l’esistenza di una struttura organizzativa in grado di garantire, oltre che un’adeguata separazione delle funzioni, un’efficace gestione delle misure eventualmente affidate dall’AdG. Inoltre il requisito in questione permette di verificare l’esistenza di un sistema affidabile di raccolta, registrazione e conservazione dei dati, collegato anche ai sistemi per lo scambio elettronico dei dati con i beneficiari e le Autorità del PO.

Requisiti chiave	Criteri di valutazione
Organizzazione e sistema informativo	Esistenza di una figura di coordinamento direzionale fra apicali
	Esistenza di procedure codificate
	Ruoli e responsabilità definiti
	Esistenza di un’adeguata separazioni delle funzioni di “gestione” e “controllo”
	Esistenza di un ufficio Risorse Umane
	Esistenza di un ufficio Legale
	Sistema di raccolta, registrazione, conservazione dei dati
	Digitalizzazione documentale
	Esistenza di un sistema di contabilità e di “preventivazione” dei costi di gestione affidabili

○ **Requisito chiave 2: Competenze**

Il requisito chiave 2 permette all’Autorità di Gestione di valutare la qualifica, l’esperienza e le competenze del personale della struttura incaricata di eseguire i compiti delegati dall’Autorità di Gestione. Inoltre il requisito permette all’AdG di verificare l’esperienza pregressa della struttura sulle materie oggetto della eventuale delega nonché delle valutazioni formulate da autorità indipendenti.

Requisiti chiave	Criteri di valutazione
Competenze	Numero di persone destinabili alla gestione/verifiche delle misure POR FESR
	% Dirigenti/responsabili con funzioni di coordinamento
	% Dipendenti laureati
	Iniziative formative
	Distribuzione personale per anni di servizio
	Pregressa esperienza nella gestione di programmi cofinanziati con Fondi SIE
	Valutazioni di autorità indipendenti su attività connesse alla gestione di programmi cofinanziati con Fondi SIE

○ **Requisito chiave 3: Pubblicità, Trasparenza e Anticorruzione**

Il requisito chiave 3 permette all’Autorità di Gestione di verificare l’esistenza di strumenti di prevenzione volti ad incidere in modo razionale, organico e specifico sugli ambienti potenzialmente più a rischio di corruzione. Inoltre il requisito in questione permette di verificare l’esistenza di misure di informazione per i beneficiari (es. opportunità di finanziamento, inviti a presentare domande, ecc...) e di rispetto degli obblighi di trasparenza previste dalla legge.

Requisiti chiave	Criteri di valutazione
Pubblicità, trasparenza e Anticorruzione	Esistenza di misure di prevenzione della corruzione
	Esistenza di un website
	Esistenza di un Ufficio Relazioni con il Pubblico
	Esistenza di un sistema di controllo interno

ALLEGATO I: VALUTAZIONE DEI REQUISITI FONDAMENTALI IN BASE AI CRITERI DI VALUTAZIONE

Requisiti chiave	Criteri di valutazione	Categorie di valutazione (da 1 a 4)
Organizzazione e sistema informativo	Esistenza di una figura di coordinamento direzionale fra apicali	
	Esistenza di procedure codificate	
	Ruoli e responsabilità definiti	
	Esistenza di un'adeguata separazioni delle funzioni di "gestione" e "controllo"	
	Esistenza di un ufficio Risorse Umane	
	Esistenza di un ufficio Legale	
	Sistema di raccolta, registrazione, conservazione dei dati	
	Digitalizzazione documentale	
	Esistenza di un sistema di contabilità e di "preventivazione" dei costi di gestione affidabili	
Media		
Competenze	Numero di persone destinabili alla gestione/verifiche delle misure POR FESR	
	% Dirigenti/responsabili con funzioni di coordinamento	
	% Dipendenti laureati	
	Iniziative formative	
	Distribuzione personale per anni di servizio	
	Pregressa esperienza nella gestione di programmi cofinanziati con Fondi SIE	
	Valutazioni di autorità indipendenti su attività connesse alla gestione di programmi cofinanziati con Fondi SIE	
Media		
Pubblicità, trasparenza e anticorruzione	Esistenza di misure di prevenzione della corruzione	
	Esistenza di un website	
	Esistenza di un Ufficio Relazioni con il Pubblico	
	Esistenza di un sistema di controllo interno	
Media		
Media Totale		

ALLEGATO II: CONCLUSIONE DEFINITIVA DELLA VALUTAZIONE CIRCA LA CAPACITA' DI SVOLGERE LE FUNZIONI DI ORGANISMO INTERMEDIO AI SENSI DELL'ART. 2 DEL REGOLAMENTO UE N. 1303/2013

Denominazione Soggetto sottoposto a verifica	
Partita IVA	
Sede Legale	

Valutazione del Soggetto (da 1 a 4)²	
--	--

Fattori attenuanti/ correttivi con un'incidenza diretta sulla valutazione	
Rischio residuo³	

VALUTAZIONE FINALE (da 1 a 4)	
--------------------------------------	--

Luogo e data della verifica

L'Autorità di Gestione
(Firma)

² Vedi "Media Totale" Allegato 1

³ Molto basso, basso, medio, alto